



Università
degli Studi di
Messina



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Dipartimento per l'Amministrazione generale
Direzione generale Risorse umane e organizzazione

IMPOSTA DI BOLLO
Assolta virtualmente
Aut. Ag. Entrate
Messina n. 67760
2010

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dalla Magnifica Retttrice Prof.ssa Giovanna Spatari nata a Messina il 21/10/1965;

E

Ministero della Cultura, rappresentato ai fini della presente Convenzione dalla Direzione generale Risorse Umane e organizzazione, afferente al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, C.F. 97904380587, indirizzo PEC dg-ruo@pec.cultura.gov.it, con sede legale in Roma (RM) in Via del Collegio Romano 27, 00186, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Direttore generale Dott.ssa Marina Giuseppone, nata a Roma il 3 ottobre 1971, domiciliato per la carica presso l'Ente;

PREMESSO CHE

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;

VISTO

- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, recante "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" e s.m. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi - i soggetti individuati al c.1, lettera a), possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- l'art. 10 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;
- l'art. 9 del d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57/2024, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" e quanto indicato nell'All. 5 del D.M. 5 settembre 2024, n. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura*";

CONSIDERATO CHE

- alla DG-RUO, in seno al MiC, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento dei programmi di formazione ai sensi dell'art. 9 del richiamato d.P.C.M. n. 57/2024, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"* e che, in particolare, al Servizio IV, ai sensi del citato D.M. n. 270/2024, Allegato 5, spettano le competenze concernenti la promozione di iniziative formative, inclusi i tirocini, di livello universitario e post-universitario;
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del MiC, ai sensi del già menzionato art. 9 del d.P.C.M. n. 57/2024, unitamente al predetto Allegato 5 del D.M. n. 270/2024;
- per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del Tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del MiC.

Per tutto quanto visto e premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai tirocini curriculari, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di Laurea, Corso di laurea Magistrale, Corso di laurea Magistrale a ciclo unico, Master I ° e II° Livello, nonché corsi di Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione che non facciano parte di una rete formativa, qualora detti tirocini siano previsti dalle offerte formative in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.
2. Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare il rapporto numerico tra i tirocinanti e il numero di dipendenti presenti nella sede di svolgimento del tirocinio, come specificato nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017, Regione Sicilia e successive modificazioni.

Articolo 2

(Natura, durata e progetto formativo)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. Non è prevista alcuna indennità.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale, indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La durata del tirocinio deve essere congrua, in relazione agli obiettivi formativi.

4. Per ciascun tirocinante viene predisposto dal Soggetto Promotore, d'intesa con il Tutor del Soggetto Ospitante un progetto formativo individuale sottoscritto per l'Università dal tutor accademico, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, dal Tutor del Soggetto Ospitante e dal Tirocinante, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor accademico e del tutor responsabile del progetto formativo individuale indicato dal Soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio e i CFU riconosciuti;
- le strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

5. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia, infortunio o grave impedimento documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio

6. La DG – RUO pubblicherà apposita Circolare per garantire l'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 3 (Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le indicazioni del tutor responsabile del progetto formativo individuale indicato dal Soggetto ospitante e del tutor accademico;
- Frequentare il Soggetto ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;
- attestare la propria presenza presso la sede del tirocinio mediante apposizione di firma all'entrata e all'uscita in un apposito registro predisposto a cura del soggetto ospitante.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Soggetto Promotore e al Soggetto ospitante, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

Articolo 4 (Obblighi del Soggetto Promotore)

1. Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali), mediante "gestione per conto" nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione

(v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99).

2. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.

Articolo 5

(Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, affinché questo provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008. Erogando in particolare la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta mentre è a cura dell'Università, in qualità di soggetto promotore, fornire al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (D.lgs n. 81/2008, Accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

3. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

Articolo 6

(Durata e termini di recesso)

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione e repertorio, e potrà essere rinnovata mediante accordo espresso tra le parti.

2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Articolo 7

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del

Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679. **Informativa per i Soggetti Interessati Accesso e svolgimento percorsi formativi dell'Università degli Studi di Messina** [clicca qui](#)

2. Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- Per il soggetto ospitante: Titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: dg-ruo@cultura.gov.it; dg-ruo@pec.cultura.gov.it. Il MiC ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della cultura - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via del Collegio Romano 27, IT-00186, Roma, email: rpd@cultura.gov.it; rpd@pec.cultura.gov.it
- Per l'Università degli Studi di Messina Titolare del Trattamento dei dati è la Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari, Piazza Pugliatti, 1 mail: rettorato@unime.it protocollo@pec.unime.it Responsabile della Protezione dei Dati, Piazza Pugliatti, 1 rdp@unime.it protezionedati@pec.unime.it

3. Il Ministero della Cultura dichiara e garantisce all'Università di aver attivato quanto necessario per garantire il controllo dei dati e conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Articolo 8

(Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e s.m. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del Soggetto Promotore. L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente Giusta Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 9

(Foro Competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello del Tribunale di Roma, individuato ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

Articolo 10

(Norme Finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Articolo 11

(Referenti delle Parti)

1. I Referenti per la gestione delle procedure di attivazione dei tirocini sono:

- per l'Università: a seguito dell'individuazione del Dipartimento e del relativo Referente, ne verrà data comunicazione al Soggetto Ospitante.
- per la DG-RUO: Dott. Giacomo Guglielmi, Dirigente del Servizio IV, che si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Unità operativa dedicata ai Tirocini e iniziative formative di livello universitario e post universitario.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 21 e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per il Soggetto Promotore

Per il Soggetto Ospitante

Università degli Studi di Messina

Il Direttore Generale Risorse Umane e Organizzazione – MiC

La Rettrice

Dott.ssa Marina Giuseppone

Prof.ssa Giovanna Spatari